

# **ALTRE MISURE PER LO SVILUPPO E PER IL SOSTEGNO SOCIALE**

- **Credito di imposta a favore degli investimenti e dei costi sostenuti in ricerca ed innovazione.** La norma prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.

L'incentivo si applica sulle spese previste da un progetto di ricerca comunicato prima all'amministrazione finanziaria.

Il progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, deve indicare le linee di attività di ricerca e sviluppo e gli obiettivi tecnico produttivi perseguiti.

Le spese regolarmente iscritte al bilancio consuntivo fino ad un importo massimo pari a 20 milioni di euro per anno (per ciascuna impresa o gruppo di imprese) danno diritto ad una detrazione pari al dieci per cento ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il medesimo esercizio finanziario e, per la eventuale parte residua, mediante una detrazione d'imposta per gli esercizi finanziari successivi.

I costi sostenuti devono essere certificati da un revisore iscritto all'albo e corredati da una relazione attestante la loro natura e la loro efficacia ai fini del perseguimento degli obiettivi previamente indicati.

- **Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, cosiddetta Visco-Sud.** Alle imprese che effettuano acquisti dei beni strumentali nuovi, destinati

a strutture produttive situate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art.87, paragrafo 3 lettera a) e c) del trattato europeo per il periodo 2007-2013, è attribuito un credito d'imposta.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli acquisti effettuati a partire dal periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Il credito è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno cosiddetto de minimis (tetto massimo degli aiuti di Stato consentiti dall'Unione europea) né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) macchinari, impianti ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1. Non sono ammissibili nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto;
- b) limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo dei beni per la parte che eccede gli ammortamenti dedotti dall'impresa nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Per gli investimenti fatti con il leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, nonché al settore della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o di attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dall'Unione europea e comunque solo previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

Il credito d'imposta riguarda i nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non conta ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto n. 917 del 1986, e può essere utilizzato per compensare l'imposta sui redditi dovuta a saldo per ciascun periodo d'imposta in cui si effettuano i nuovi investimenti. La compensazione può essere fatta a partire dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito

d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in leasing queste disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Distintamente per ogni regione / zona agevolabile e per ciascuna categoria di impresa sono state applicate agli investimenti netti le intensità massime di aiuto ESL previste dalla Commissione Europea a partire dal 2007<sup>1</sup>. Le intensità utilizzate sono le seguenti:

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
ABRUZZO	35%	25%	15%
MOLISE	35%	25%	15%
CAMPANIA	50%	40%	30%
PUGLIA	50%	40%	30%
BASILICATA	50%	40%	30%
CALABRIA	50%	40%	30%
SICILIA	50%	40%	30%
SARDEGNA	35%	25%	15%

**- Incentivi per l'assunzione delle donne nel Sud.** Nel Mezzogiorno gli incentivi fiscali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che oggi sono già più alti rispetto al Centro e al Nord, saranno fortemente potenziati se i nuovi assunti saranno donne.

**- Zone franche urbane.**

1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali

---

zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009. Il fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree ed alla copertura delle minori entrate derivanti dall'eventuale istituzione, con il decreto di cui al comma 3, di riduzioni fiscali e contributive.

2. Le aree devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, formulata sentite le Regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle Regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

**- Detrazione delle spese sostenute dagli insegnanti per l'acquisto di un computer.** La norma prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un

computer da parte degli insegnanti, per un importo massimo di spesa di 1000 euro. La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese.

**- Detrazione del canone di locazione corrisposto per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede.** La norma prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19 per cento del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, per un importo massimo di 500 euro.

La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese.

**- Detrazione di imposta per l'iscrizione dei giovani nelle palestre.** Vengono agevolate le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica

**- Nuova modulazione del bollo auto in funzione ecologica.** Le tasse automobilistiche sulle automobili già immatricolate restano immutate per i veicoli Euro 4, ma aumentano progressivamente per gli altri man mano che si va da Euro 3 a Euro 0 8 (il massimo è 3 euro a kw). Oltre agli aumenti che valgono per tutti, per i cosiddetti Suv verrà un'aggiunta di aggravio di 2 euro per kw.

Le entrate serviranno a finanziare altre iniziative volte a favorire l'ambiente. In particolare le auto nuove immatricolate da oggi e fino alla fine del 2007 e che saranno Euro 4 e poi anche Euro 5 avranno un'esenzione dal bollo per tre anni se di cilindrata inferiore a 1.300 e per due anni se di cilindrata superiore.

Per i veicoli commerciali leggeri verrà dato un contributo di mille euro per l'acquisto di un mezzo nuovo se a fronte della rottamazione del vecchio classificato Euro 0 o Euro 1.

Per l'acquisto di vetture nuove con alimentazione del motore anche a gas metano omologata dal costruttore (per esempio le bifuel) vi sarà un contributo di 1.500 euro che diventeranno 2.000 se la vettura ha emissione di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

- **Iva agevolata per il turismo congressuale.** La norma consente tra l'altro la detraibilità dell'IVA relativa a somministrazione di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

- **Insegne commerciali.** Franchigia fino a 5 metri quadrati.

- **Esenzione Iva per le prestazioni sociosanitarie nei confronti di persone svantaggiate.** La norma estende a soggetti svantaggiati quali persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo l'esenzione prevista dall'articolo 10, del DPR n. 633/72, al numero 27-ter). In particolare esenta dall'IVA "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della L n. 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS".

### **Pacchetto energia Bersani.**

Detrazione fiscale per spese di riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti.

Detrazione fiscale per interventi sull'involucro di edifici esistenti.

Detrazione fiscale per pannelli solari.

Detrazione fiscale per caldaie ad elevata efficienza.

Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza

Biocarburanti